



CHIARIMENTO SU PROFESSIONI SANITARIE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Lorenzin si apre una nuova era per i Chimici italiani. La Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 ("Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute") porterà dal 15 febbraio 2018, giorno di entrata in vigore, al cambio di denominazione da Consiglio Nazionale dei Chimici a Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, prevedendo l'istituzione dell'Albo unico dei Chimici e dei Fisici. Una novità che arriva dopo un lungo percorso durato una decina d'anni, promosso da associazioni scientifiche di Fisici e dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

La Legge n. 03 del 11 gennaio 2018 sancisce – a 90 anni dalla sua istituzione – il passaggio del Chimico da professione regolamentata tecnica a sanitaria, e nel contempo la nascita della professione regolamentata sanitaria di Fisico. Una novità importante che coinvolge obbligatoriamente non solo i Chimici che erano già iscritti al momento dell'entrata in vigore della legge, ma anche tutti coloro che finora hanno svolto attività caratteristiche e riservate a chimici e fisici in strutture pubbliche e private, e che per gli effetti correlati alla professione sanitaria sono tenuti ora ad iscriversi.

Il Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 - emanato come previsto dalla Legge 3/2018 - regola l'Ordine professionale di Chimici e Fisici, andando ad individuare i requisiti per le iscrizioni all'Albo. All'art.3 "Esercizio della professione di Chimico e di Fisico" del DM 23 marzo 2018 si riporta *"Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni"*

Proprio in merito all'art. 3 del DM 23.03.2018, **la Federazione ha posto a luglio 2018 un quesito al Ministero della Salute, il quale con nota del 01.08.2018** risponde in merito all'obbligatorietà di iscrizione per i dipendenti e dirigenti pubblici e privati, e nel contempo rimanda al MIUR la richiesta sull'obbligatorietà di iscrizione nei confronti di docenti di scuola, professori e ricercatori universitari. Ad oggi non è pervenuta alla scrivente Federazione alcuna risposta da parte del Ministero della Salute.

Nel frattempo vi è stato su richiesta del MIUR, facendo seguito all'interpello che la stessa Federazione ha promosso, il parere del Consiglio Universitario Nazionale (dello scorso 5 dicembre 2018). Secondo tale parere ricercatori e professori, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o di attività intellettuali che non abbiano carattere professionale, non siano tenuti ad iscriversi ad alcun albo. Tale parere non può essere ad